



## Deliberazione n. 73 del 21 dicembre 2016 del CONSIGLIO COMUNALE

### Oggetto: Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017 - 2019.

L'anno 2016 il giorno 21 del mese di dicembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria.

Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa Silvia Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Battistella Luca	X		Fiano Rocco	X		Pellicani Nicola
X		Brugnaro Luigi	X		Formenti Gianpaolo	X		Rogliani Francesca
X		Canton Maika	X		Gavagnin Enrico	X		Sambo Monica
X		Casarin Barbara	X		Giacomin Giancarlo	X		Scano Davide
	X	Casson Felice	X		Giusto Giovanni	X		Scarpa Alessandro
X		Centenaro Saverio	X		La Rocca Elena		X	Scarpa Renzo
X		Cotena Ciro	X		Lavini Lorenza	X		Senno Matteo
X		Crovato Maurizio	X		Lazzaro Bruno		X	Serena Ottavio
X		Damiano Ermelinda		X	Locatelli Marta	X		Tosi Silvana
X		D'Anna Paolino	X		Onisto Deborah	X		Visentin Chiara
X		De Rossi Alessio	X		Pea Giorgia	X		Visman Sara
X		Faccini Francesca	X		Pelizzato Giovanni	Pres.	Ass.	
X		Ferrazzi Andrea	X		Pellegrini Paolo	<b>33</b>	<b>4</b>	

**N. 73 = Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019**

“omissis”

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

A relazione dell'Assessore al Bilancio,

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali con il quale sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la nuova contabilità;

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la programmazione che, tra l'altro, introduce il Documento Unico di Programmazione – DUP e la Nota Integrativa;

Richiamato l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni;

Richiamate:

- la deliberazione n. 205 del 18 luglio 2016 con cui la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare lo schema di “Documento Unico di Programmazione – DUP – Sezione Strategica 2017-2020 - Sezione Operativa 2017-2019”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29 luglio 2016 con la quale è stato approvato “Documento Unico di Programmazione – DUP – Sezione Strategica 2017-2020 - Sezione Operativa 2017-2019”

Richiamato l'art. 174 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che lo schema di bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati;

Considerato che la Giunta Comunale, con delibera n. 344 del 25/11/2016 ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2017-2019 e ha predisposto lo schema del DUP aggiornato;

Viste le risultanze dei rendiconti per l'anno 2015 delle istituzioni e società di capitale costituite per l'esercizio dei servizi pubblici contenute nel DUP;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale contenuta nel DUP;

Visti gli schemi del Programma Triennale 2017-2019 e dell'Elenco Annuale 2017 dei lavori pubblici, redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 3 del D. Lgs. 50 del

18 aprile 2016, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 18 ottobre 2016 e successivamente modificati al fine di renderli compatibili con le politiche di bilancio, contenuti nel DUP;

Visto il programma 2017 degli interventi finanziati con la Legge Speciale per Venezia contenuto nel DUP;

Visto il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2017-2019;

Visto il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2017-2019 redatto in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 18bis del D. Lgs. 118/2011;

Richiamato il rendiconto del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 28/04/2016;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale PD 520 del 22/11/2016 con la quale, ai sensi dell'art. 172 del D.LGS 18 agosto 2000 n. 267, si è provveduto a verificare la quantità e la qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie nonché alla determinazione dei prezzi di concessione e di cessione delle aree nel P.E.E.P. e nel P.I.P. del Comune di Venezia per l'anno 2017;

Richiamate le leggi Regionali n. 44/87 e n. 16/2007 che disciplinano l'utilizzo dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire per il finanziamento delle spese per le opere concernenti gli edifici religiosi e delle spese per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

Richiamato l'art. 208 del D. Lgs. n. 285/92, modificato dalla Legge 120 del 29/07/2010, che disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada;

Richiamato l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) con il quale è stata istituita la IUC - imposta unica comunale, composta da una parte di natura patrimoniale (IMU) e da una parte concernente i servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI e nella Tassa sui Rifiuti - TARI;

Richiamate le seguenti deliberazioni riguardanti le aliquote vigenti dei tributi comunali:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17/3/2016 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni TASI;
- deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 74 del 5/9/2016 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU;
- deliberazioni del Consiglio Comunale n. 358 del 28/7/2011, n. 499 del 24/12/2012 e n. 340 del 25/7/2014 con le quali sono state approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno;

**Visto che l'art. 1, comma 42 della Legge di Stabilità 2017 approvata in via definitiva al Senato, in attesa di pubblicazione:**

- **ha modificando il comma 26 dell'art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 prevedendo che per l'anno 2017 non sia possibile aumentare la pressione tributaria già applicata nel 2016;**
- **prevede che i Comuni che hanno deliberato per l'anno 2016 l'applicazione della maggiorazione TASI prevista dal comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 e che intendano confermarla anche per l'anno 2017 debbano provvedere alla conferma con provvedimento del Consiglio Comunale**

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23 giugno 2014 è stato adottato il Regolamento TARI, successivamente modificato con deliberazione Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 36 del 27 marzo 2015 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 15 dicembre 2016 sono state adottate le tariffe per l'anno 2017;

Considerato che nel bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli amministratori e consiglieri comunali e delle Municipalità nei limiti previsti dal D. Lgs. 267/2000;

Considerato che la Legge n. 208 del 28/12/2015, Legge di Stabilità per il 2016, prevede nuove regole di finanza pubblica per gli enti locali, che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno;

Dato atto che, sulla base delle nuove regole di finanza pubblica, agli enti locali viene chiesto di raggiungere un saldo finanziario, tra le entrate finali e le spese finali, non negativo in termini di competenza, e che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 3, 4 e 5 del bilancio, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo bilancio;

Richiamato l'art. 1, comma 712 della Legge n. 208/2015, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo finanziario di cui sopra e che tale prospetto non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione;

Richiamato l'art. 62, comma 8 del DL 112/2008 del 25/6/2008, convertito in L. 133 del 6/8/2008 che stabilisce che gli enti locali devono allegare al bilancio di previsione una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari stimati per i contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Richiamato l'art. 3, comma 55 della Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007, così come modificato dall'art. 46 comma 2 del Decreto Legge n. 112 del 25/6/2008, convertito con legge 133/2008 che prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma possa essere conferito solo nell'ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste negli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, c. 2 del D.lgs 267/00 (Documento Unico di Programmazione, Programma Triennale ed Elenco Annuale dei lavori pubblici, Piani Territoriali ed urbanistici, Programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, etc.);

Richiamato, inoltre, l'art. 3, comma 56 della Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007, così come modificato dall'art. 46 comma 2 del Decreto Legge n. 112 del 25/6/2008, convertito con legge 133/2008 che dispone che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo;

Ritenuto opportuno quantificare tale limite di spesa per l'anno 2017 in euro 1.200.000,00;

Richiamato inoltre l'allegato 4 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio contabile concernente il bilancio consolidato e l'esigenza di individuare gli enti e le società da ricomprendersi nel perimetro del consolidamento **(allegato 2)**;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 339 del 25/11/2016 sono stati individuati i beni immobili di proprietà del Comune di Venezia non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione e valorizzazione che costituiscono il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, dando atto, con la stessa deliberazione, che il Piano sarebbe stato recepito come allegato al Bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi e per gli effetti del citato art. 58 **(allegato 3)**;

Ritenuto di demandare alla Giunta Comunale la possibilità di ridefinire i valori di vendita degli immobili individuati nell'allegato Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2017-2019, con apposito provvedimento, a seguito di nuove perizie di stima redatte dagli Uffici comunali competenti, e al Dirigente competente l'attuazione del Piano con appositi atti dirigenziali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 341 del 25/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano biennale degli acquisti, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante **(allegato 4)**;

Preso atto che la determinazione dei cronoprogrammi delle opere pubbliche inserite nel Piano degli Investimenti 2017-2019, dipendendo dalle tempistiche di attivazione delle fonti di finanziamento, sarà effettuata in occasione dell'approvazione dei progetti definitivi e che le relative somme sono accantonate nel Fondo Pluriennale Vincolato Previsionale;

Premesso che:

- Venis S.p.A. è affidataria dal Comune di Venezia della realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni, anche nell'interesse della collettività e del territorio comunale (SICOM), in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 150/2005 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 698/2005;
- i rapporti giuridici ed economici tra Venis e Comune di Venezia relativi al predetto affidamento sono regolati dalla Convenzione rep. 129702 del 4/4/2006, con scadenza originariamente prevista per il 31/12/2015 ai sensi dell'art. 1 della stessa;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 23 dicembre 2015 è stata approvata la prosecuzione tecnica dell'affidamento, alle condizioni contrattuali allora vigenti, a Venis S.p.A. del servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo del Comune di Venezia per la durata di 1 anno a decorrere dal 1 gennaio 2016, nelle more di una eventuale revisione complessiva delle modalità dell'affidamento;
- è stato predisposto ed approvato il Piano di integrazione delle strutture ICT delle società controllate dal Comune di Venezia, volto all'allargamento dell'offerta dei servizi prestati da Venis S.p.A. anche ad altre società del Gruppo Città di Venezia, in un'ottica di sinergia e di economie di scala finalizzata al contenimento dei costi complessivi di gruppo ed al miglioramento della qualità dei servizi (Piano allegato al Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia" approvato in data 31/3/2015 ai sensi dell'articolo 1 commi 611 e ss. della legge 190/2014 ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165/2015);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 31 marzo 2016 Venis S.p.A., in attuazione del Piano di integrazione delle strutture ICT delle società controllate dal Comune di Venezia, Venis S.p.A. è stata autorizzata ad utilizzare l'infrastruttura del Data Center di proprietà del Comune di Venezia anche a favore dei soci per l'erogazione dei servizi di housing e hosting, (con rimborso dei costi vivi sostenuti dal Comune) ed a riutilizzare moduli, prodotti e soluzioni software di proprietà del Comune di Venezia, secondo la modalità ASP (application service provider) a favore delle società partecipate socie di Venis S.p.A., attraverso le infrastrutture tecnologiche del Comune medesimo, stabilendo per l'ente il rimborso dei costi vivi ed il riconoscimento di un importo a titolo di remunerazione dell'investimento originario, pari al 5% del corrispettivo complessivo di ciascun contratto tra Venis S.p.A. e i soci;
- Venis S.p.A. è inoltre stata individuata con deliberazione di Giunta Comunale n.181 del 29/06/2016 quale soggetto attuatore per la realizzazione di delle attività dell'Agenda Digitale ricomprese nell'ambito del PON Metro;

Premesso inoltre che:

- il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016), ha abrogato, fra l'altro, l'art. 13 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006, che ha costituito una delle principali norme di riferimento in materia di società strumentali;
- il nuovo Testo Unico prevede all'art. 4, comma 2 lett. d), che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni in società che svolgano attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

Rilevato che Venis S.p.A. risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione *in house* in quanto:

- è società a capitale interamente pubblico, in via diretta ed indiretta;
- è rispettato il requisito del controllo analogo, come si evince dallo Statuto societario (che prevede l'inalienabilità a privati delle azioni, il potere di nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo da parte del Comune di Venezia, l'attribuzione all'Assemblea ordinaria di maggiori poteri rispetto agli Statuti delle società private, la costituzione del Comitato di Coordinamento e Controllo);
- la quasi totalità del proprio fatturato è verso l'Amministrazione Comunale e comunque la parte residua verso gli altri soci pubblici;

Dato atto che:

- sia ai fini del mantenimento della partecipazione, ai sensi dell'art. 24 comma 1 ed art. 5, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, sia ai fini dell'eventuale nuovo affidamento in house, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, risulta imprescindibile una valutazione e motivazione anche sulla convenienza economica da parte del Comune di Venezia, al fine di ottemperare agli stringenti obblighi posti dalla normativa recentemente entrata in vigore;
- detta valutazione richiede una complessa istruttoria sia di carattere giuridico che tecnico ed economico, al fine di vedere motivati tutti gli aspetti richiesti dalle norme sopra citate;

Ravvisata, vista la prossima scadenza al 31/12/2016 dell'attuale contratto di servizio, la necessità di assicurare la continuità dei servizi prestati da Venis S.p.A. all'Amministrazione Comunale ed agli altri soci;

Ritenuto, di approvare la prosecuzione tecnica, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti, dell'affidamento a Venis S.p.A. del servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo del Comune di Venezia per la durata di 1 anno a decorrere dal 1 gennaio 2017 nelle more della complessa istruttoria, imposta per legge, volta alla motivazione anche della convenienza economica di Venis S.p.A., in merito al mantenimento della partecipazione e del nuovo affidamento, con sua eventuale revisione complessiva;

Premesso che:

- con le deliberazioni di Giunta n. 3 del 10 gennaio 2013 e n. 28 del 25 gennaio 2013 è stato definito un obiettivo di contenimento degli oneri per i compensi degli organi amministrativi delle società controllate dal Comune di Venezia in via diretta ed indiretta, misurato sul monte dei compensi complessivamente erogati a tutte le società in questione, demandando alla programmazione annuale di bilancio la fissazione del plafond massimo a partire dall'esercizio 2013;
- nella Deliberazione di Consiglio comunale n. 96/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato precisato che il costo complessivo registrato per compensi fissi e variabili nel consuntivo 2013 per gli amministratori delle società sottoposte a controllo esclusivo del Comune di Venezia e a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta è stato pari a euro 835.690,00;
- nella medesima deliberazione n. 96/2015 è stato stabilito che il plafond massimo per la medesima spesa a partire dal 2015 non potrà superare l'importo annuo di euro 668.552,00, nel rispetto dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012 che impone, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società partecipate dirette ed indirette, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;
- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato ritenuto opportuno, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, operare una ulteriore riduzione del 2% del plafond rispetto al valore del 2015, fissando quindi il plafond massimo per il costo complessivo previsto per compensi fissi e variabili per gli amministratori delle società sottoposte a controllo esclusivo del Comune di Venezia e a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta per il 2016 in € 655.180,00;

Visto che:

- il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica entrato in vigore, D.Lgs. 175/2016, è intervenuto incidendo sulla normativa esistente, anche in materia di composizione degli organi amministrativi e relativi compensi;
- in particolare l'art. 11 del Testo Unico prevede al comma 6 l'emanazione di un decreto ministeriale che permetterà di classificare le società a controllo pubblico in fasce, con individuazione per ciascuna fascia di un limite massimo dei compensi entro il quale determinare il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico; inoltre il decreto stabilirà i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, ed in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta;
- nelle more dell'emanazione del suddetto decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 95/2012 convertito con

modificazioni dalla L. 135/2012 e ss.mm.ii., come previsto dall'art. 11 comma 7 del D.Lgs. 175/2016;

Considerato che nell'ottica del contenimento della spesa pubblica è opportuno mantenere per il 2017 la riduzione del 2% del plafond rispetto al valore del 2015, già applicata, con deliberazione consiliare n. 147/2015, in sede di determinazione del plafond massimo per l'anno 2016;

Ritenuto pertanto di stabilire che il plafond massimo per il costo complessivo previsto per compensi fissi e variabili per gli amministratori delle società sottoposte a controllo esclusivo del Comune di Venezia e a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta per il 2017 sia pari ad €655.180,00.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 dell'22/23 marzo 1999, divenuta esecutiva il 27 maggio 1999, è stato approvato il Regolamento Comunale Canone Autorizzatorio per l'Installazione di Mezzi Pubblicitari che ha assoggettato l'installazione di mezzi pubblicitari al pagamento del canone mediante tariffa;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 8/9 marzo 1999, divenuta esecutiva il 22 marzo 1999, è stato approvato il Regolamento Comunale Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, che ha assoggettato siffatte occupazioni al pagamento del canone mediante tariffa;
- il Regolamento CIMP all'art. 11, punto 4, prevede che *"Il canone per la pubblicità annuale deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno. Qualora l'importo sia superiore a Euro 516,00 (cinquecentosedici /00) il pagamento può essere effettuato in quattro rate, entro il 28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre; in caso di necessità tecnico operative la Giunta Municipale potrà stabilire nuove scadenze per posticiparle ma mai per anticiparle"*;
- analogamente il Regolamento COSAP, all'art. 37, punto 5, prevede che *"La scadenza di pagamento del canone per le occupazioni permanenti è fissata al 28 febbraio; nel caso di importi superiori a Euro 258,00 sarà possibile scegliere anche la forma rateale le cui scadenze sono fissate nelle seguenti date: 28 Febbraio - 30 Aprile - 31 Luglio - 31 Ottobre. La Giunta Municipale per problematiche tecnico-operative potrà con propria deliberazione modificare le scadenze di pagamento, per posticiparle ma mai per anticiparle"*;
- l'emissione dei ruoli di inizio anno CIMP e COSAP, tuttavia, comporta elaborazioni informatiche complesse e una notevole attività di controllo sulla correttezza dei dati inseriti; ciò determina sovente lo slittamento del termine di scadenza della prima rata e rata unica mediante adozione di delibera di Giunta Comunale;
- a ciò si aggiunge il fatto che le concessioni/autorizzazioni rilasciate a fine anno vengono inserite nella procedura informatica dopo l'invio del ruolo massivo, con la necessità di emettere un numero rilevante di ruoli singoli di pagamento e ciò comporta un aggravio per l'Amministrazione comunale.

Ritenuto quindi di dover modificare le scadenze di pagamento CIMP e COSAP onde evitare l'adozione di delibere di Giunta che ne modificano continuamente i termini, ingenerando un aggravio per l'Amministrazione Comunale e confusione nel contribuente;



Tutto ciò premesso;

- visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza, tra l'altro, dei seguenti atti fondamentali:  
*lettera a) "statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma , criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi";*  
*lettera f) "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";*
- considerato che si rende, dunque, necessario modificare la parte normativa del Regolamento Comunale Canone Autorizzatorio per l'Installazione di Mezzi Pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22/23 marzo 1999 e successive modificazioni, nonché il Regolamento Comunale Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 8/9 marzo 1999;

Richiamato il parere del Collegio dell'Organo di Revisione;

Considerato che in data 25/11/2016, con nota n. 547442, sono stati trasmessi ai Consigli delle Municipalità il bilancio di previsione 2017-2019 e i relativi allegati per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e art. 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità;

Visti i pareri espressi dai Consigli di Municipalità di seguito riportati:

**Municipalità di Favaro Veneto**  
**Deliberazione n. 26 del 12/12/2016 - parere favorevole**

**Municipalità di Marghera**  
**Deliberazione n. 31 del 12/12/2016 - parere contrario**

**Municipalità di Lido Pellestrina**  
**Deliberazione n. 30 del 14/12/2016 - parere contrario**

**Municipalità di Venezia – Murano – Burano**  
**Deliberazione n. 37 del 15/12/2016 – parere contrario**

**Municipalità di Mestre – Carpenedo**  
**Deliberazione n. 27 del 13/12/2016 - parere contrario**

**Municipalità di Chirignago - Zelarino**  
**Deliberazione n. 31 del 14/12/2016 - parere contrario**

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.267/00, dal Dirigente della Direzione Finanziaria e dal Dirigente Programmazione e Controllo di Gestione, dal Dirigente Controllo Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni e visto il parere contabile espresso dal Dirigente della Direzione Finanziaria;

Sentita l'VIII<sup>a</sup> Commissione consiliare;

## ESEGUITASI LA VOTAZIONE COL SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Visentin, Giusto, Lazzaro

Consiglieri presenti: 33 - votanti: 33

**Favorevoli: 23** (Battistella, Brugnaro, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, D'Anna, De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomini, Giusto, Lavini, Onisto, Pea, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)

**Contrari: 10** (Faccini, Ferrazzi, Fiano, La Rocca, Lazzaro, Pelizzato, Pellicani, Sambo, Scano, Visman)

### DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019, **allegato** alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, nel complesso e nelle dotazioni delle singole risorse di entrata e dei singoli interventi di spesa, corredato dai prospetti esplicativi di cui al D. Lgs. 118/2011 e dai documenti di cui al punto successivo;
2. di approvare i seguenti documenti **allegati** al bilancio di previsione 2017-2019:
  - a) il Documento Unico di Programmazione – DUP 2017-2019 contenente, tra l'altro:
    - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
    - le risultanze dei rendiconti delle istituzioni e società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relative all'anno 2014;
    - il Programma Triennale 2017-2019 e l'Elenco Annuale 2017 dei lavori pubblici, redatti in conformità alla normativa vigente;
    - il Programma 2016 degli interventi finanziati con la Legge Speciale per Venezia;
    - gli obiettivi specifici, per gli anni 2017-2018-2019, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate;
    - l'Atto di indirizzo in materia di reclutamento e gestione del personale delle società controllate, al fine di recepire le disposizioni dettate dal D.Lgs. 175/2016 in tema di personale delle società controllate dal Comune di Venezia
  - b) la Nota Integrativa contenente, tra l'altro, la nota esplicativa degli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari derivati;
  - c) il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2017-2019;
  - d) il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2017-2019, redatto in conformità all'art. 18bis, comma 1 del D.Lgs. 118/2011;
  - e) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art.1, comma 712 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (**allegato 1**);
3. di individuare gli enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento, ai sensi dell'allegato 4 al D. Lgs. 118/2011, come rappresentati nell'**allegato 2**;

4. di recepire e approvare, come allegato al bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.L. 112/2008, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui alle deliberazione della Giunta Comunale n. 339 del 25/11/2016 (**allegato 3**) e dare atto che, ai sensi di detta normativa, l'approvazione della citata deliberazione e la pubblicazione degli elenchi degli immobili nel piano delle alienazioni determina:
  - l'effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti dell'art. 2644 del codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
  - la conseguente classificazione come patrimonio disponibile anche ai fini del Conto del Patrimonio che dovrà adeguarsi, ove necessario, in conseguenza del presente atto deliberativo;
  - l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico generale descritte nelle schede urbanistiche allegate al Piano delle Alienazioni;
  - il possibile esperimento di ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
5. di approvare la vendita degli immobili individuati nell'allegato Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2017-2019, ai valori ivi indicati, demandando alla Giunta Comunale la possibilità di ridefinire detti valori, con apposito provvedimento, a seguito di nuove perizie di stima redatte dagli Uffici comunali competenti e al Dirigente competente l'attuazione del Piano con appositi atti dirigenziali;
6. di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 341 del 25/11/2016 è stato approvato il Piano biennale degli acquisti, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.50 del 18/4/2016 (**allegato 4**);
7. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, al bilancio di previsione 2017-2019 sono **allegate** le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'anno 2017, le aliquote d'imposta, le tariffe e i canoni per i servizi pubblici locali;
8. di dare atto, come attestato nel parere del Dirigente responsabile, che le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale di competenza per gli esercizi finanziari 2017-2019 sono determinate in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica di cui all'art.1, comma 712 della Legge n. 208 del 28/12/2015;
9. di conferire gli incarichi di collaborazione autonoma di cui all'art. 3, comma 55 della Legge 244/07, nell'ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste negli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, c. 2 del D.lgs 267/00 (Documento Unico di Programmazione, Programma Triennale ed Elenco Annuale dei lavori pubblici, Piani Territoriali ed urbanistici, Programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, etc..);
10. di fissare in euro 1.200.000,00, il limite massimo della spesa per l'anno 2017 per incarichi di collaborazione, così come previsto dall'art. 3, comma 56 della Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007, modificato dall'art. 46 comma 2 del Decreto Legge n. 112 del 18/6/2008, convertito con legge 133/2008;
11. di dare atto che, all'interno del Programma 2017 degli interventi finanziati con la Legge Speciale per Venezia:
  - l'inserimento di un nuovo intervento o l'eliminazione di un intervento di rilievo costituiscono variazioni di programma e come tali sono di competenza del Consiglio Comunale,
  - gli importi della singole voci d'intervento possono subire variazioni fermo restando l'importo globale di spesa, senza costituire variazione di programma,
  - l'eventuale anticipazione di interventi che compaiono nella colonna del fabbisogno, fermo restando l'importo globale annuale della spesa per l'anno 2017 e nel

- rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per la programmazione delle opere pubbliche, non costituisce variazione di programma,
- i contributi al patrimonio immobiliare privato, sono stabiliti ex art. 6 lettera c) della legge 798/1984 e come tali non rientrano nella fattispecie di concessioni, sovvenzioni o altri vantaggi economici erogati ad Associazioni iscritte all'Albo Comunale, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dall'art 26 D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
12. di approvare la prosecuzione tecnica, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti, dell'affidamento a Venis S.p.A. del servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo del Comune di Venezia per la durata di 1 anno a decorrere dal 1 gennaio 2017 nelle more della complessa istruttoria, imposta per legge, volta alla motivazione anche della convenienza economica di Venis S.p.A., in merito al mantenimento della partecipazione e del nuovo affidamento, con sua eventuale revisione complessiva;
  13. di fissare in € 655.180,00 il plafond massimo per l'esercizio 2017 per i compensi fissi e variabili complessivamente erogati agli organi amministrativi delle società sottoposte a controllo esclusivo del Comune di Venezia a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta;
  14. di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale Canone Autorizzatorio per l'Installazione di Mezzi Pubblicitari approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 dell'22/23 marzo 1999:
    - all'art. 11, punto 4, sostituire il testo vigente con il seguente: *"Il canone per la pubblicità annuale deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora l'importo sia superiore a Euro 516,00 (cinquecentosedici /00) il pagamento può essere effettuato in quattro rate, entro il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre; in caso di necessità tecnico operative la Giunta Municipale potrà stabilire nuove scadenze per posticiparle ma mai per anticiparle";*
  15. di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 8/9 marzo 1999:
    - all'art. 37, punto 5, sostituire il testo vigente con il seguente: *"La scadenza di pagamento del canone per le occupazioni permanenti è fissata al 31 marzo; nel caso di importi superiori a Euro 258,00 sarà possibile scegliere anche la forma rateale le cui scadenze sono fissate nelle seguenti date: 31 Marzo - 31 Maggio - 31 Luglio - 31 Ottobre. La Giunta Municipale per problematiche tecnico-operative potrà con propria deliberazione modificare le scadenze di pagamento, per posticiparle ma mai per anticiparle".*
  16. **di confermare per l'anno 2017 la maggiorazione Tasi di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2016;**
  17. **di confermare per l'anno 2017 il medesimo quadro tariffario già applicato per l'anno 2016 in materia di IMU, TASI e Imposta di soggiorno.**

(Proposta di deliberazione n. 525 del 24 novembre 2016)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

f.to Il Segretario Generale  
SILVIA ASTERIA

f.to Il Presidente  
ERMELINDA DAMIANO